

REGOLAMENTO (CE) n. 426/2005 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2005****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Apertura**

- (1) Il 17 giugno 2004 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere (di seguito: «TFCFP») originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: «RPC» o «il paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dall'AIUFFASS (di seguito: «il denunziante»), associazione affiliata a Euratex, per conto di 7 produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione del prodotto in esame nell'Unione europea, cioè, nella fattispecie, il 26 % della produzione comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) I produttori all'origine della denuncia, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da sei dei sette produttori comunitari indicati nella denuncia (una società non è stata in grado di offrire la sua piena collaborazione perché sottoposta a procedura fallimentare), da un altro produttore comunitario, da un fornitore, da un importatore non collegato e da nove utilizzatori non collegati della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 160/5 del 17.6.2004, pag. 5.